

Ordinanza sui collaboratori nominati per la durata della funzione (Ordinanza sulla durata della funzione)

del 17 ottobre 2001 (Stato 1° febbraio 2009)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 37 della legge del 24 marzo 2000¹ sul personale federale (LPers),
ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale federale nominato per la durata della funzione. Essa si applica in particolare ai seguenti impiegati:

- a. e b. ...²
- c. gli impiegati dell'Assemblea federale e del Tribunale federale per quanto siano nominati per la durata della funzione e per quanto l'Assemblea federale e il Tribunale federale non disciplinino essi stessi queste assunzioni (art. 9 cpv. 4 LPers);
- d. l'uditore in capo dell'esercito, il procuratore generale della Confederazione, i procuratori generali supplenti della Confederazione, i procuratori pubblici della Confederazione e i loro supplenti (art. 9 cpv. 5 LPers e art. 32 cpv. 1 dell'O del 3 lug. 2001³ sul personale federale; OPers);
- e.⁴ i giudici istruttori federali (art. 15 cpv. 1 lett. e legge del 4 ott. 2002⁵ sul Tribunale penale federale).

² Per quanto la presente ordinanza non preveda regolamentazioni speciali, si applicano le disposizioni dell'OPers.

Art. 2 Costituzione del rapporto di lavoro e durata della funzione

¹ Il rapporto di lavoro è costituito mediante una decisione di nomina sottoposta ad approvazione.

² Con gli impiegati da nominare per la durata della funzione non può essere convenuto alcun periodo di prova secondo l'articolo 8 capoverso 2 LPers.

RU 2001 3042

¹ RS 172.220.1

² Abrogate dal n. 3 dell'all. all'O del 7 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2005 4595).

³ RS 172.220.111.3

⁴ Introdotto dal n. 3 dell'all. all'O del 26 set. 2003 sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° nov. 2003 (RS 172.220.117).

⁵ RS 173.71

³ Il contenuto della decisione di nomina comprende almeno:

- a. l'inizio e la durata del rapporto di lavoro;
- b. la funzione o il settore d'attività;
- c. il luogo di lavoro;
- d. il tasso di occupazione;
- e. lo stipendio;
- f. l'istituto e il piano di previdenza.

⁴ La durata della funzione è retta dall'articolo 32 capoverso 2 OPers⁶ o dalle disposizioni legali speciali.

Art. 3 Fine del rapporto di lavoro

¹ L'autorità di nomina e l'impiegato possono risolvere in ogni momento il rapporto di lavoro mediante contratto di disdetta scritto.

² La fine unilaterale del rapporto di lavoro da parte dell'autorità di nomina o dell'impiegato è retta dall'articolo 32 capoversi 3 a 5 OPers⁷.

Art. 4 Stipendio

¹ L'autorità di nomina determina nella decisione di nomina la classe di stipendio secondo l'articolo 36 OPers⁸ e lo stipendio iniziale secondo l'articolo 37 OPers.

² Lo stipendio aumenta il 1° gennaio di ogni anno del tre per cento dell'importo massimo della classe di stipendio determinata, finché esso raggiunge questo importo.⁹

³ Non sono versati premi di prestazione secondo l'articolo 49 OPers.¹⁰

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

⁶ RS 172.220.111.3

⁷ RS 172.220.111.3

⁸ RS 172.220.111.3

⁹ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 5 nov. 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 5 nov. 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).